

STATUTO

LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 35 e successivi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive integrazioni (da qui in avanti "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, è costituita, in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Libertà e Partecipazione", di seguito indicata come "Associazione". Quanto precede per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo di APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Campagnano di Roma (Provincia

di RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione potrà istituire, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli associati, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, purché all'interno del medesimo Comune.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e rifiuta qualsiasi discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso.

3. L'Associazione svolge le seguenti attività:

a) Assistenza sociale e socio educativa

In particolare attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A tale scopo, si intendono promuovere interventi a potenziamento dei servizi sociali, attraverso:

- L'attivazione di centri ricreativi e di aggregazione;
- Interventi di sostegno ai genitori e agli insegnanti;
- Progetti di prevenzione e riduzione della dispersione scolastica;
- Azioni per la partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità territoriale;
- Iniziative di promozione del turismo sociale, con estensione della pratica turistica e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero a tutti i cittadini e soprattutto agli strati meno abbienti, ai giovani, ai lavoratori, anziani, minorati, immigrati, extracomunitari, anche ai fini del recupero della integrazione sociale.

b) Istruzione

A tale scopo, l'Associazione intende privilegiare l'attuazione di progetti che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

c) Formazione

L'Associazione intende in particolare:

- Promuovere iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per i minori (prima infanzia, preadolescenza ed adolescenza), che rispondano maggiormente alle attuali istanze delle famiglie e dei giovani "a rischio";
- Promuovere situazioni di solidarietà tra le famiglie, organizzando ed attivando esperienze volte a favorire il mutuo aiuto, anche attraverso

l'istituzione di banche del tempo e con particolare riguardo alle situazioni di disagio.

d) Sport dilettantistico

L'Associazione porrà particolare attenzione ai progetti di:

- Valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione e aggregazione sociale;
- Iniziative capaci di coniugare l'esperienza sportiva con il vissuto turistico e culturale;
- Attività sportive rispondenti ai bisogni dell'istruzione non formale;
- Promozione di scambi tra studenti di diversi Stati e utilizzazione dell'attività fisica come elemento motore dello scambio, ma in grado di combinare allo stesso tempo altre attività culturali;
- Attività comuni tra studenti di diversi ambienti socioculturali, in particolare degli ambienti svantaggiati;
- Elaborazione di temi prioritari che le attività sportive possono promuovere, come il lavoro in gruppo, la partecipazione, la solidarietà, la tolleranza e la comprensione reciproca in un ambiente multiculturale.

e) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico.

In particolare nell'ottica del recupero dell'identità storica del paese mediante la valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio artistico ed ambientale.

A tale scopo saranno organizzate:

- Manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, artistiche e di animazione;

- Attività di turismo sociale improntate alla maggiore conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale anche alla luce del potenziamento di nuove forme di partecipazione e aggregazione sociale e culturale dei cittadini per l'impiego del tempo libero.

f) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e del territorio

Attraverso:

- Attività e gestione agronomica;

- Educazione ambientale, promozionale e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico ambientali (apicoltura, erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologica, ecc..), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali, produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;

- Gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero a contatto con la natura per anziani, bambini e giovani.

L'Associazione intende adoperarsi per la promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle tematiche ambientali, nonché per favorire l'educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e finalizzati allo sviluppo sostenibile.

g) Promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale

Attraverso:

- La promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione, teatro e teatro di strada;

- Convegni, dibattiti, stages, conferenze, rassegne, festival internazionali.

h) Promozione di scambi culturali tra realtà e persone diverse

Organizzando mostre, manifestazioni, attività teatrali e musicali, giornate ecologiche, convegni e seminari di studio per sensibilizzare e rendere attivi i giovani e per riscoprire aspetti artistici, culturali, storici e sociali del territorio.

i) Organizzazione di gare, tornei e manifestazioni varie

Utilizzando le strutture sportive già esistenti, e incentivando la partecipazione dei giovani alla pratica di tutti gli sport dilettantistici.

l) Creazione e gestione di spazi dedicati

Quali centri di aggregazione giovanile - utilizzando gli stessi come centro polifunzionale, centro di informazione, polo di organizzazione di momenti ludico-ricreativi di qualità, di iniziative di carattere culturale e sociale.

m) L'Associazione intende specificamente coinvolgere i giovani:

1. Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità sociale attraverso la valorizzazione delle loro idee;

2. Incoraggiare e valorizzare l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani, concorrendo a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale;

3. Promuovere la formulazione di percorsi e progetti mirati all'inserimento dei giovani nella società ed alla prevenzione dei fenomeni di emarginazione;

4. Sostenere e sviluppare scambi socio-culturali, incentivando iniziative ideate dai giovani;

5. Favorire attività culturali ed artistiche progettate dai giovani;

6. Affermare i diritti di cittadinanza dei giovani attraverso l'attivazione e la gestione di servizi di informazione (Sportelli Informagiovani - Centri Informagiovani) e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale del territorio (Centri di iniziativa Giovanile);

7. Instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e le altre associazioni del territorio.

n) L'Associazione si propone di svolgere attività di studio, ricerca, documentazione, incontro, elaborazione progettuale, comunicazione, formazione, aggiornamento

Per favorire, in primo luogo lo sviluppo e la qualificazione degli associati aderenti, sui temi di:

1. Servizi sociali;

2. Sviluppo sostenibile;

3. Ambiente;

4. Teatro e musica;

5. Cultura generale;

6. Turismo giovane e turismo sociale;

7. Educazione ambientale;

8. Ecologia;

9. Valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e delle tradizioni locali;

10. Ricerca scientifica;

11. Sostegno e promozione di attività finalizzate alla partecipazione attiva dei giovani;

12. Sostegno e promozione degli scambi culturali - sociali e di buone prassi tra i giovani appartenenti alla Comunità Europea e più in generale tra i giovani di tutto il mondo.

L'Associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate nel presente Statuto - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art. 4 - Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art 5 del Codice del Terzo Settore e

successive modificazioni:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con Enti senza fine di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può stipulare inoltre con essi Accordi e Convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

6. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 soci), in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità che essa si propone, che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente statuto.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne con-

divida i principi e le finalità. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, osservando gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

4. Per aderire all'Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Accettata la propria richiesta di adesione egli dovrà essere iscritto nel libro dei soci, che può essere anche in formato digitale.

6. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il rice-

vimento. L'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

8. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee.

9. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 7 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto di voto in proprio o per delega, purché in regola con il pagamento annuale della quota sociale. Hanno inoltre diritto

a:

a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle ob-

bligazioni che esse comportano;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

c) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

d) partecipare alle assemblee;

e) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti Interni;

f) approvare i bilanci;

g) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. La prescrizione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

h) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote

associative.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che verrà acquisito trascorsi 3 mesi dalla data di iscrizione.

Art. 8 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dalle attività svolte;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione dal rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il socio decaduto può presentare una

nuova domanda di ammissione;

c) per scioglimento volontario dell'Associazione;

d) per decesso.

2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione dal Consiglio Direttivo per un periodo limitato di tempo o definitivamente a seconda della gravità della mancanza rilevata per:

a) comportamento incivile o contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, qualora esistente, o all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio dei Probiviri, qualora esistente, o l'Assemblea degli associati dovranno pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di pronunciamento da parte del Collegio dei Probiviri o dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il

socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può comunque partecipare alle sole riunioni assembleari ma non ha il diritto di voto.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Dal presentare la propria candidatura a predette elezioni sono esclusi i soci sanzionati con le modalità riportate nel Regolamento Interno all'Associazione. In caso di parità di voto nei vari incarichi fra due o più soci, viene eletto il candidato di più giovane età.

3. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede

associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associa-

zione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Consiglio Direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a

svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso per la realizzazione di specifici progetti, anche costituendo appositi Comitati Tecnici;

1) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 13 - Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo

l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risul-

tanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 - Organo di controllo (eventuale)

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando

obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri (eventuale)

1. E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, dura in carica 3 anni, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 17 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, non-

ché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 30, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art.32 del presente Statuto.

Art. 18 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi di Enti pubblici ed enti privati, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) contributi di soci, di altre persone fisiche, da parte dello Stato, della

Regione, del Comune/Municipio, degli Enti locali anche se finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell'ambito statutario;

e) convenzioni con Enti pubblici e privati;

f) erogazioni liberali, di soci e di terzi;

g) rendite patrimoniali;

h) proventi delle attività a favore degli associati, dei loro familiari, di terzi;

i) attività di raccolta fondi;

j) dal fondo di riserva, ove esistente;

k) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

l) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.

6 del Codice del Terzo Settore;

n) 5x1000;

o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 19 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo deve procedere alla predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

3. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale qualora esistente.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà

essere devoluto, previo parere positivo di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola Compromissoria

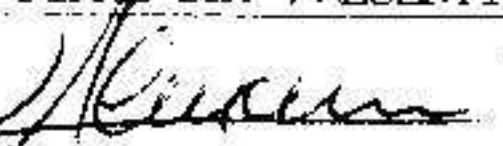
1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

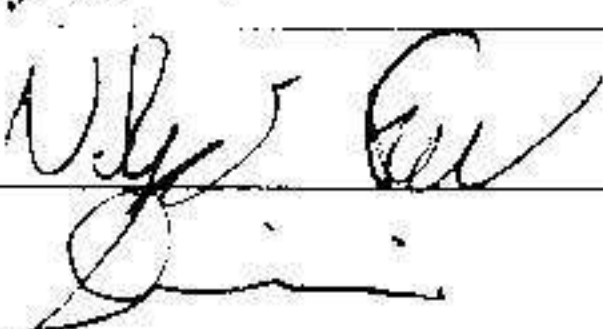
Art. 22 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

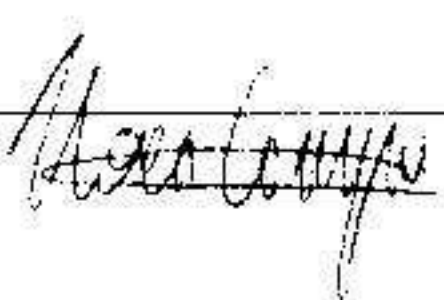
Letto, confermato e sottoscritto in Campagnano di Roma il 09/05/2022

FIRME DEI PRESENTI











AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRM1 UT ROMA 3 - SETTEBAGNI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3446
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 09/05/2022 REGISTRATO IL 09/06/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3003446

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 97642910588 LIBERTA' E PARTECIPAZIONE ONLU
ID. TELEMATICO: TJQ22L003446000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 97642910588

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO APS